

**PROCEDURA NEGOZIATA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

CIG B0EA42638D

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 1 – Oggetto e valore dell’affidamento

1. L’appalto ha per oggetto il servizio di intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio), da rendere nel rispetto del D. Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi nell’interesse dell’Università di Siena, nel prestare assistenza e consulenza, nel compiere atti preparatori relativi alla conclusione dei contratti assicurativi e nella conclusione degli stessi contratti, nella collaborazione, gestione ed esecuzione dei contratti, anche con particolare riferimento alla gestione dei sinistri che potranno occorrere.

2. Nello specifico il servizio di intermediazione assicurativa ha ad oggetto:

a) analisi del rischio

a.1) individuazione, analisi e valutazione dei fattori di rischio effettivi o potenziali a cui l’Università di Siena può essere soggetta nell’ambito delle proprie attività istituzionali;

a.2) analisi delle polizze esistenti, con verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, proposte di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, individuazione di eventuali azioni che possano ridurre l’incidenza del rischio e i conseguenti costi assicurativi.

b) assistenza e supporto

b.1) assistenza nella redazione dei documenti di gara, con particolare riferimento ai capitolati tecnici, relativi all’acquisto delle coperture assicurative suddivise per singole polizze;

b.2) assistenza e consulenza tecnica in tutte le fasi delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei nuovi contratti e dei rinnovi dei contratti in scadenza, compresa la fase di stipula dei contratti, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi da parte dell’Università di Siena;

b.3) supporto e intermediazione nella gestione di tutti i contratti assicurativi dell’Università di Siena;

b.4) consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l’Università di Siena stipuli con Terzi, al fine di individuare gli obblighi assicurativi da porre a carico delle parti (Terzi e/o Università), nonché per verificare la corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

b.5) consulenza e assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture dell’Università di Siena, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato o di contratto;

b.6) aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze dell’Università di Siena e alle evoluzioni normative o in relazione all’analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle compagnie assicurative;

b.7) organizzazione e tenuta di incontri, in presenza o in modalità telematica, ogni qual volta richiesto dall'Università di Siena al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché per affrontare qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi di norma entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo casi di urgenza in cui possono essere chiesti termini più stringenti.

c) gestione dei sinistri

c.1) presa in carico di tutte le polizze in essere, nonché gestione di tutti i sinistri aperti o verificatisi alla data di decorrenza del contratto di intermediazione assicurativa. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri verificatisi durante la vigenza delle polizze, tramite un servizio di gestione e liquidazione sinistri adeguato a ogni tipologia di rischio, con assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi e attivazione di apposito sistema informatico;

c.2) assistenza tecnica, compresa la redazione di eventuali pareri finalizzati alla analisi e alla risoluzione delle problematiche assicurative, da rendere entro i termini richiesti dall'Università di Siena;

c.3) revisione annuale del programma assicurativo dell'Università di Siena al termine di ciascuna annualità dei nuovi contratti assicurativi;

c.4) pronta attivazione, in caso di urgenza, per reperire sul mercato assicurativo interno o internazionale le necessarie coperture connesse a esigenze non rinviabili;

c.5) ogni ulteriore attività di gestione, supporto e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico che, pur non dettagliate nel presente Capitolato o nel Contratto rientrano nelle normali consuetudini del ramo assicurativo.

d) Servizi aggiuntivi

Servizi aggiuntivi connessi con l'oggetto dell'appalto così come proposti dall'affidatario in sede di gara che l'Università di Siena intende attivare;

3. L'Affidatario dovrà istituire una struttura organizzativa dedicata all'espletamento dei servizi oggetto del contratto, per la quale dovrà essere individuato un referente del servizio per l'Università di Siena. La struttura dovrà essere reperibile tutti i giorni lavorativi durante normale orario di lavoro.

Art. 2 – Situazione assicurativa dell'Università di Siena

1. Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative stipulate dall'Università di Siena, in essere al momento della pubblicazione della presente gara. Si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse tutte con il supporto di un intermediario assicurativo e recano la c.d. "clausola broker".

OGGETTO	SCADENZA	RINNOVI	IMPORTO ANNUALE	COMMISSIONE ANNUALE BROKER
polizza Patrimonio	30/12/2024		€ 127.000,00	10% del premio
polizza Cyber	30/12/2024		€ 56.000,00	
polizza Trasferta protetta	30/12/2024		€ 12.589,84;	
polizza Droni	30/12/2024		€ 1.267,97	
polizza RCT/O	30/12/2026	con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni	€ 18.659,46	
polizza RC Patrimoniale	31/12/2026		€ 7.116,56	
polizza Tutela Legale	01/01/2027		€ 10.500,00	
polizza FINE ARTS	02/01/2027		€ 4.553,00	

OGGETTO	SCADENZA	RINNOVI	IMPORTO ANNUALE	COMMISSIONE ANNUALE BROKER
polizza Infortuni	03/01/2027		€ 17.743,96	5% del premio
polizza Kasko	04/01/2027		€ 2.553,94	
polizza RCA Libro Matricola	05/01/2027		€ 10.911,92	

2. Al fine di tutelare le Compagnie affidatarie delle polizze assicurative per l'Università di Siena, le commissioni relative al servizio di intermediazione indicate nella tabella di cui al precedente comma resteranno invariate per l'intera durata dei contratti assicurativi, anche qualora siano attivati i rinnovi.

Art. 2 – Durata e importo

1. La durata dell'appalto è di 2 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile alle medesime condizioni, qualora permanga l'interesse di entrambe le Parti, per un ulteriore biennio

2. La durata del contratto potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni al massimo per 6 mesi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l'Università di Siena si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del d.lgs. 36/2023. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

3. Il servizio di intermediazione assicurativa non comporta per l'Università di Siena alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso per l'operatore economico, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, è a carico delle Compagnie di assicurazione sulla base di una provvigione determinata in base a quanto indicato in sede di offerta economica

4. L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (RUI), ciò nel caso in cui il Broker sia soggetto a gravi sanzioni disciplinari che comportino la radiazione e/o in ogni altro caso di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113 del Codice per le assicurazioni private.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'affidatario

1. Il servizio di intermediazione assicurativa deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

2. Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio, per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Università di Siena o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Università di Siena al riguardo.

3. L'affidatario si obbliga ad eseguire i servizi con diligenza professionale e secondo le modalità e i livelli di servizio descritti nel presente Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica presentata e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, sia in vigore sia che dovessero essere emanate. L'attività di intermediazione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni

Private), con particolare riferimento agli obblighi di cui agli articoli 115, 117, 118, 119, 120 e 183 e al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

4. L'affidatario si obbliga a sollevare e tenere indenne l'Università di Siena da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni regolamentari vigenti.

5. L'affidatario deve assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Università di Siena assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale intermediario assicurativo dell'Ateneo per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

6. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione dei servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7. L'affidatario deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicuratrici, obbligandosi a depositare presso l'Università di Siena, su sua richiesta, ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi.

8. L'affidatario non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università di Siena senza la preventiva esplicita autorizzazione.

9. Inoltre il Broker è professionalmente responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

Art. 4 – Obblighi nei confronti del personale dell'affidatario

1. L'affidatario del servizio osserva pienamente la normativa vigente in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

2. L'affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'Università di Siena si riserva di scorporare la commissione provvisoria dovuta dal premio assicurativo e di trattenerla fino alla completa regolarizzazione della posizione.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio

1. L'affidatario deve individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio composto da personale di elevata professionalità e capacità tecnica costituito almeno:

- da un Referente che dovrà coordinare i propri collaboratori e assumerà la piena responsabilità dei rapporti tra l'intermediario affidatario e l'Università di Siena
- da un Esperto, dipendente o collaboratore dell'affidatario;

2. L'affidatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, sono quelle individuate dall'offerente al momento della formulazione dell'offerta tecnica. Nel corso della durata del contratto l'affidatario può richiedere la sostituzione del personale appartenente al gruppo di lavoro, con risorse in possesso delle medesime competenze del personale da sostituire. Le eventuali sostituzioni/integrazioni avverranno solo a seguito di approvazione da parte dell'Università di Siena del curriculum della risorsa entrante e di un adeguato periodo di affiancamento della risorsa stessa, il cui costo sarà interamente a carico dell'affidatario.

3. L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve presentare i curricula vitae dei soggetti che costituiranno il gruppo di lavoro, che dovranno essere sottoscritti in originale da parte del soggetto cui si riferiscono, riportare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità e recare in calce l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.lgs. 101/2018.

Art. 6 – Verifica dell'esecuzione del contratto

1. L'Università di Siena, attraverso la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ha ampia facoltà di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato, nell'offerta dell'affidatario e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il Direttore dell'esecuzione verificherà la conformità delle prestazioni rese in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto agli obblighi contrattuali, con le modalità e con la tempistica prevista all'articolo 50, co. 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

3. Alla scadenza del contratto, verrà effettuata la verifica definitiva e qualora l'esecutore abbia eseguito in maniera completa e regolare le prestazioni contrattuali, si procederà al rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora il servizio oggetto dell'appalto non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze dall'Università di Siena all'intermediario assicurativo, il quale provvederà a versare quanto dovuto alle compagnie di assicurazione. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università di Siena.

2. L'Intermediario assicurativo si impegna a rilasciare all'Università di Siena le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

3. L'affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. L'affidatario non può cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario al divieto riportato nel precedente periodo, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

2. Il subappalto è ammesso nei modi e nelle forme di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 9 – Penali

1. Nel caso in cui l'affidatario non rispetti le clausole del presente capitolato l'Università di Siena avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.
3. L'affidatario sarà assoggettato per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione del servizio non imputabile all'Università di Siena, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale.
4. Le suddette penali sono applicate con semplice comunicazione, senza particolari formalità, ed il pagamento dovrà essere immediatamente eseguito anche in caso di contestazione.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'Università di Siena si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto.
6. L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell'applicazione della penale.
7. Ferma restando l'applicazione delle penali, in caso di ritardi superiori a cinque giorni lavorativi, nonché in tutte le ipotesi in cui l'Università di Siena debba sopperire ad inadempienze nell'adempimento del contratto da parte dell'Affidatario, l'Ateneo si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra società, con l'onere per l'Affidatario di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:
 - a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
 - b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - c) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
2. In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all'affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario medesimo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Università di Siena stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. In caso di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università di Siena interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
4. In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, l'Università di Siena può risolvere il contratto fatti salvi l'ulteriore danno e/o l'esecuzione in danno.

Art. 11 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011, l'Università di Siena può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e in relazione alla scadenza delle polizze assicurative.

Art. 12 – Clausola di riservatezza

1. Il personale dell'affidatario addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

2. L'affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Università di Siena in applicazione della medesima normativa.

3. Il legale rappresentante dell'affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

4. L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 13 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese quelle di bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Controversie - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d'appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Art. 15 – Responsabile Unica del Progetto e Direttrice Esecutiva del Contratto

1. La Responsabile Unica del Progetto è la Dr.ssa Moira Centini – tel.: 0577 235037 – mail moira.centini@unisi.it

2. La Direttrice Esecutiva del Contratto è Barbara Moricciani – tel.: 0577 235353 – mail barabara.moricciani@unisi.it

Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati

1. I dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente disciplinare saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del trattamento è l'Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Roberto Di Pietra.